Ordinanza della Corte

del 18 febbraio 1960

Lingua processuale : l'olandese

Nella causa

della

De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg,

ricorrente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

convenuta,

sull'istanza d'intervento presentata il 14 dicembre 1959 dal governo della Repubblica federale di Germania,

Lette le deduzioni scritte presentate dalle parti principali,

Ritenuto che :

Il governo della Repubblica federale di Germania ha dimostrato, a norma dell'art. 34, 1° comma, dello Statuto C.E.C.A., il suo interesse nella controversia sottoposta alla Corte,

L'istanza d'intervento è ammissibile qualora concluda, ai sensi dell'art. 34, 2° comma, dello Statuto C.E.C.A., per l'accoglimento oppure la reiezione della domanda di una delle parti principali, dal momento che solo l'oggetto dell'intervento e non già la natura dei mezzi proposti dall'interveniente hanno rilevanza ai fini dell'ammissibilità dell'intervento stesso.

La presentazione dell'istanza d'intervento non ha di per sé l'effetto di consentire all'istante di intervenire nel giudizio principale, poichè ciò può avvenire unicamente in seguito all'ordinanza della Corte con la quale viene ammesso l'intervento.

L'interveniente, fino a quando non sia stato ammesso ad intervenire, può redigere l'istanza in una lingua diversa da quella

del procedimento principale e solo dal momento in cui è ammesso è tenuto ad usare la lingue prescritta per il giudizio principale, salva l'applicazione del § 2, c), dell'art. 29 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959.

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto l'art. 34 dello Statuto C.E.C.A. nonchè gli articoli 69 e 93 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*,
L. Delvaux, e R. Rossi, *Presidenti di Sezione*,
O. Riese, Ch. L. Hammes, *giudici*,

avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : H. J. Eversen, *cancelliere aggiunto*,

così dispone :

1. **Il governo della Repubblica federale di Germania è ammesso ad intervenire in causa.**
2. **Verrà notificato all'interveniente, a cura del Cancelliere, copia di tutti gli atti del procedimento.**
3. **Riservata ogni pronunzia sulle spese.**

Lussemburgo, il 18 febbraio 1960.

Il Cancelliere aggiunto — H. J. EVERSEN

Il Presidente — A. M. DONNER